

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 93 del 26 luglio 2021, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale

Oggetto: Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970, di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTA la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

VISTA la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

VISTA la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia;

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 49
Maggioranza richiesta:	n. 25
Consiglieri presenti e votanti:	n. 29
Non partecipano alla votazione:	n. 20
Voti favorevoli:	n. 28
Voti contrari:	n. 01
Astenuti:	n. 00

DELIBERA

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?>>;

2) di designare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il consigliere Mauro Bordin, quale delegato effettivo, e il consigliere Diego Bernardis, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR).

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Zubin

Relazione illustrativa allegata alla deliberazione n. 93 del 26 luglio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario è diretto a determinare le condizioni per la configurabilità dell'azione diretta per responsabilità civile contro il magistrato da parte di chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia.

A tal fine si propone la abrogazione delle disposizioni degli articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 che prevedono che in caso di responsabilità civile del magistrato si debba agire contro lo Stato anziché direttamente contro il magistrato.

I magistrati saranno così equiparati a quanto previsto in generale per gli altri dipendenti pubblici, per i quali l'articolo 28 della Costituzione prevede che sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato.